COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO

101.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 APRILE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEVERINO CITARISTI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tes-	
sili (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (3493)	3
CITARISTI SEVERINO, Presidente	4, 5
GUERRINI PAOLO	4
ORSENIGO DANTE ORESTE, Relatore	3
ORSINI BRUNO, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio	5



La seduta comincia alle 9,30.

DANTE ORESTE ORSENIGO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (3493).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 febbraio 1986.

L'onorevole Orsenigo ha facoltà di svolgere la relazione.

Dante Oreste Orsenico, Relatore. Prima di ogni altra considerazione, desidero affermare il mio assenso totale al disegno di legge approvato dal Senato. A ciò aggiungo che la disciplina concernente i prodotti tessili assume sempre maggiore importanza in seguito alle nuove scoperte scientifiche, compiute in questo campo, alle quali l'industria si deve adeguare.

Recentemente sono state inventate in laboratorio materie prime tessili – dette, appena apparse sul mercato, man made – distinte in fibre artificiali e sintetiche e fibre chimiche, le quali si sono allineate a quelle provenienti dal mondo animale e vegetale. È stato poi trovato il modo di mescolare queste numerose fibre chimiche

con quelle naturali, con risultati che evidentemente hanno svariati riflessi sulla produzione industriale.

Ecco il motivo di questo provvedimento che da una parte è positivo sotto il profilo dell'economicità, dall'altra cerca di difendere il consumatore che spesso non ha una visione chiara di quello che acquista. È sempre più difficile, infatti, per chi non abbia un occhio esperto, distinguere immediatamente il tessuto naturale da uno sintetico o misto.

Non voglio dilungarmi sugli aspetti tecnici di questo provvedimento, ma all'interno di questo mercato esiste una concorrenza sleale di imitazione servile con conseguenti frodi ai danni del consumatore, il quale per motivi di costi e di profitti spesso è costretto a comperare tessuti composti da fibre chimiche contrabbandate per fibre naturali.

Per questo motivo è necessaria ed importante una legislazione informativa che consenta a tutti di sapere esattamente che cosa si acquista.

Per altro, alcune organizzazioni dei produttori nazionali ed internazionali di fibre naturali si sono fatte carico di sottolineare l'esigenza di un'etichettatura tessile sui prodotti al fine di contrastare l'abusivismo dell'impiego delle denominazioni spettanti alle varie fibre.

Da un provvedimento di questo genere tutti potranno trarne vantaggi: i consumatori, come dicevo prima, e gli stessi fabbricanti in buona fede che questa legislazione precisa difenderà da concorrenti poco scrupolosi.

Molti paesi hanno già affrontato questo problema e taluni lo hanno risolto emanando norme contro le false indicazioni di prodotti tessili, altri semplicemente elencando le caratteristiche dei singoli prodotti. Ciò ha determinato una proIX LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 APRILE 1986

liferazione di normative e discipline dissimili fra loro che hanno creato seri ostacoli agli scambi internazionali. Allo scopo di armonizzare le diverse discipline in tale materia la CEE ha deciso di intervenire con una direttiva precisa, la n. 83/623.

Esisteva, infatti, una direttiva comunitaria sulla denominazione delle fibre tessili, risalente al 1971, elaborata dopo anni di discussioni e di divergenze a proposito dei contenuti e della stessa terminologia da usare.

L'articolo 100 del Trattato di Roma la rese operativa in tutti i paesi dell'area comunitaria; sono in seguito intervenute varie disposizioni di carattere interno, adottate da alcuni governi per evitare disparità di interpretazione sia nella lettera sia nello spirito del provvedimento, soprattutto in materia di sanzioni civili e penali.

Ricordo che la X Commissione permanente del Senato ha già approvato il presente disegno di legge governativo, che giudico particolarmente valido e positivo per la disciplina della materia al nostro esame.

Le modifiche introdotte rispondono più che altro ad esigenze di carattere tecnico, produttivo e commerciale: in altri casi sono state dettate dalla necessità di una maggiore puntualizzazione. In complesso comunque esse rendono la disciplina dell'etichettatura tessile più aderente l'obiettivo dell'informazione del consumatore e della repressione delle frodi.

Desidero infine far rilevare un errore materiale contenuto nel primo comma dell'articolo 4, che è stato testualmente riprodotto dal testo del messaggio inviatoci dal Senato. In esso si fa riferimento al quarto comma dell'articolo 6 della legge 26 novembre 1973, n. 883, mentre nel testo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale nell'articolo 7 del medesimo provvedimento - in cui si menziona appunto il precedente articolo 6 - si parla di quinto e non di quarto comma.

Ritengo pertanto opportuno correggere tale discrepanza nel modo che ho testé spiegato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PAOLO GUERRINI. Sono del parere che questo provvedimento debba essere approvato nel testo che il Senato ci ha fatto pervenire dopo ampia e approfondita discussione. Le norme in esso contenute costituiscono infatti un mezzo di tutela e di garanzia per il consumatore e, nello stesso tempo, rappresentano per le imprese la possibilità di affermarsi sul mercato con maggiore serietà e trasparenza per quanto riguarda la composizione delle fibre. Certo, esiste l'eterno problema dell'adeguamento di tante nostre imprese a normative complesse che richiedono dimensioni ottimali e organizzazione produttiva, ma credo che non si possa prescindere da questa esigenza, perché altrimenti il corno opposto del dilemma sarebbe quello di rimanere al di qua delle necessità di una presenza sul mercato che risulti qualificata, che proponga un'immagine giusta e che, soprattutto, tuteli i consumatori.

Per quanto riguarda le sanzioni, mi sembra che esse non possano essere viste soltanto di passaggio. È un argomento che voglio sottoporre all'attenzione del Governo perché, quando si parla delle sanzioni nei diversi paesi, si deve capire che si è di fronte al nodo del problema. Se una violazione comporta una pena rilevante, infatti, sono minori le probabilità che essa venga compiuta; se invece ad una violazione si contrappone una sanzione come il richiamo orale, è chiaro che vi sono maggiori probabilità che essa sia compiuta. Ritengo, quindi, che facciamo bene ad adottare la direttiva comunitaria, ma penso anche che dovremmo operare in sede comunitaria affinché il problema delle sanzioni sia affrontato in maniera uniforme in tutti i paesi.

Detto questo, penso che, superato il problema cui ha fatto riferimento il relatore, si possa approvare definitivamente il disegno di legge. Certo, però, nel caso in cui non fossimo chiari, rischieremmo di trovarsi di fronte ad un'applicazione della norma che definirei non seria. OcIX LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 APRILE 1986

correrà perciò sciogliere questo nodo, ma non allo scopo di far tornare in ogni caso il progetto di legge al Senato. Credo che se il provvedimento tornasse al Senato, in ogni caso sarebbe approvato in tempi ristretti; ritengo preferibile, comunque, evitare questa soluzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Bruno ORSINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Signor presidente, anche in considerazione del fatto che, in questa seduta, sostituisco il sottosegretario Sanese che ha seguito l'iter del provvedimento al nostro esame nell'altro ramo del Parlamento, chiedo alla Commissione di consentire un rinvio della discussione anche per approfondire alcune questioni come quelle richiamate dal relatore Orsenigo.

PRESIDENTE. Credo che la Commissione possa concordare con quanto affermato dall'onorevole Orsini. Propongo pertanto di sospendere l'esame del provvedimento. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO